

Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi

1 Principi Generali

Le seguenti condizioni di acquisto sono le uniche che disciplinano gli ordini emessi o i contratti di acquisto stipulati da DELGROSSO S.R.L. (di seguito DELGROSSO). Qualsiasi modifica e aggiunta, nonché qualsiasi condizione di vendita del Fornitore diversa in tutto o in parte dalle presenti condizioni di acquisto, sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di DELGROSSO.

2 Ordini e loro Modifiche. Offerta, Proposta, Accettazione e Notifica

2.1 Ordini di Acquisto (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli ordini ai quali sono allegate le presenti condizioni) contratti e richieste di consegna o di fornitura così come modifiche o aggiunte agli stessi dovranno essere formulati per iscritto.

2.2 La validità di eventuali accordi verbali, incluse modifiche e integrazioni alle presenti condizioni di acquisto, è subordinata alla tassativa conferma scritta da parte di DELGROSSO.

2.3 Saranno considerate conferme scritte anche le comunicazioni pervenute tramite fax o per via telematica.

2.4 I preventivi non daranno luogo a compensi di nessun genere a favore del Fornitore, salvo diverse disposizioni concordate in maniera esplicita tra le parti.

2.5 Se il Fornitore non accetta, ovvero non conferma l'ordine in forma scritta entro 2 (due) settimane di calendario dalla sua ricezione, DELGROSSO avrà il diritto di annullarlo e revocarlo, salvo il suo pieno diritto ad ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia contrattuali che extracontrattuali, conseguenti la mancata tempestiva accettazione dell'ordine da parte del Fornitore.

2.6 Le richieste di consegna e/o di fornitura da parte di DELGROSSO riferite a contratti quadro sono vincolanti per il Fornitore se non rifiutate da quest'ultimo entro 2 (due) giorni lavorativi dalla loro data di ricezione.

2.7 Oltre alle presenti Condizioni Generali di Acquisto, anche le Linee Guida per la Qualità [*Accordo Individuale - Linee Guida per l'Assicurazione Qualità dei Fornitori*] ed il Manuale Logistico di DELGROSSO costituiscono parte integrante del contratto e degli ordini e sono reperibili presso il sito www.clean.it o richiedibili alla DELGROSSO S.R.L. Via Calatafimi 51, 10042 Nichelino (TO).

3 Risoluzione

3.1 DELGROSSO potrà revocare e/o annullare un ordine, in ogni momento, qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che siano venute meno le garanzie e l'idoneità del Fornitore ad effettuare regolarmente la fornitura.

3.2 DELGROSSO potrà risolvere con effetto immediato un Ordine di Acquisto o contratto in essere senza avere alcuna responsabilità, mediante comunicazione scritta al Fornitore, qualora ritenga che il Fornitore si trovi in uno stato di insolvenza e di difficoltà economica tale da porre in discussione l'effettuazione regolare della fornitura e l'idoneità del Fornitore a prestare le relative garanzie e ciò indipendentemente dalla previsione contenuta nel precedente paragrafo 2.5 e ancora quando nei suoi confronti risultino promosse procedure esecutive, tutte nessuna esclusa, o lo stesso Fornitore sia stato ammesso ad una qualunque procedura concorsuale.

3.3 DELGROSSO potrà con effetto immediato risolvere qualsiasi Ordine di Acquisto e qualsiasi contratto mediante comunicazione al Fornitore, senza avere alcuna responsabilità nei confronti di quest'ultimo, qualora il Fornitore:

- a) non rispetti, o violi o comunque minacci di violare un termine, anche non essenziale, dell'Ordine o delle presenti Condizioni o una qualsiasi delle proprie obbligazioni;
- b) non presti il servizio o non consegni le merci secondo quanto richiesto da DELGROSSO, o tali servizi o merci si rivelino difettosi;
- c) pregiudichi la corretta e tempestiva prestazione dei servizi e/o consegna delle merci e non rimedi entro 10 (dieci) giorni (o periodo più breve commercialmente ragionevole secondo le circostanze) dal ricevimento di una segnalazione scritta di DELGROSSO che specifichi il mancato adempimento o pregiudizio;
- d) abbia peggiorato la qualità del servizio o qualora i prodotti forniti non siano conformi alle Specifiche;
- e) non effettui consegne capaci di soddisfare le necessità produttive comunicate al Fornitore;
- f) cessi di essere competitivo rispetto alle materie prime, processi produttivi e/o prodotti tecnologicamente avanzati;
- g) subisca una variazione nella compagine societaria di controllo.

4 Consegna dei Beni/Fornitura di Servizi

4.1 Consegne o forniture difformi dalle specifiche indicate nei contratti e ordini di DELGROSSO verranno rifiutate da quest'ultima o richiederanno, per la loro accettazione, il preventivo accordo e consenso scritto di DELGROSSO.

4.2 Le date, i luoghi ed i termini di consegna presenti nell'ordine o contratto sono vincolanti per il Fornitore. Farà fede in questo senso la data di consegna del bene e/o erogazione del servizio nel luogo concordato nell'ordine o contratto. Nei casi previsti da INCOTERMS 2011, il Fornitore dovrà rendere disponibili i beni tempestivamente, tenendo conto del tempo di carico e trasporto concordato con lo spedizioniere.

4.3 Le parti stabiliscono sin d'ora che valgono le condizioni di resa presenti nel contratto/ordine, in conformità alle INCOTERMS 2011. Nei casi previsti da INCOTERMS 2011, il Fornitore risponderà direttamente nei confronti di DELGROSSO di tutti gli atti, fatti e comportamenti del vettore scelto e dei suoi ausiliari, così come sempre il Fornitore sarà l'unico soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni del vettore, senza che quest'ultimo possa avanzare alcuna rivendicazione nei confronti di DELGROSSO.

4.4 Se nell'ordine o contratto è prevista la posa in opera (installazione, avviamento) a cura del Fornitore, saranno a carico dello stesso, se non altrimenti concordato, anche tutti i costi indiretti connessi, come ad esempio le spese viaggio e di trasporto.

4.5 Nel caso in cui il Fornitore effettui la consegna in ritardo rispetto ai termini concordati ed ancora qualora consegna la merce in luoghi e soggetti diversi da quelli indicatigli da DELGROSSO, quest'ultima potrà rifiutarsi di accettare la fornitura e potrà richiederli l'integrale risarcimento dei danni. In deroga a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 1510 cod. civ., il Fornitore non è liberato dall'obbligo della consegna rimettendo i beni al vettore o allo spedizioniere. Il Fornitore dovrà dare immediata notizia all'Ufficio Acquisti di DELGROSSO, ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare o fornire i beni o i servizi tempestivamente e con la qualità richiesta. Ciò comunque non l'esonererà dalle relative responsabilità conseguenti il ritardo nell'effettuazione della prestazione.

4.6 L'accettazione di una consegna di beni o fornitura di servizi tardive non comporterà e non potrà in alcun modo essere intesa ed equiparata come una rinuncia da parte di DELGROSSO alla richiesta di risarcimento di danni e questo fino a che tale risarcimento non sarà stato corrisposto a DELGROSSO in maniera totale e nei termini richiesti da DELGROSSO.

4.7 Consegne o forniture parziali sono non accettabili, salvo diverse disposizioni concordate in maniera esplicita tra le parti.

4.8 Salvo prova contraria faranno fede, ai fini di eventuali reclami, le quantità, i pesi e le dimensioni rilevate da DELGROSSO in fase di accettazione dei beni.

4.9 In ogni caso il Fornitore, contestualmente all'effettuazione della fornitura, dovrà consegnare, ove necessario, a DELGROSSO tutta la documentazione utile ed idonea al suo regolare utilizzo (ad esempio i manuali di istruzione e funzionamento, quelli di installazione ed assemblaggio e ancora i certificati di garanzia).

5 Servizi

5.1 Il Fornitore dovrà fornire i servizi tramite la sua impresa. Potrà subappaltare la fornitura di servizi a terzi tassativamente solo previo consenso scritto di DELGROSSO (vedi dettaglio Paragrafo 17).

5.2 Gli standard di prestazione desiderati da DELGROSSO, le configurazioni e gli scopi specificati dalla stessa, non esimeranno il Fornitore dal suo obbligo di fornire soluzioni tecnicamente prive di difetti ed economiche. Il Fornitore dovrà tempestivamente informare DELGROSSO se gli standard di prestazione, le configurazioni o gli scopi di cui sopra siano in conflitto con tale soluzione, o se modifiche o migliorie nell'oggetto o nello scopo della prestazione siano necessari o appropriati per altri motivi. Servizi aggiuntivi o modifiche eseguiti senza la previa autorizzazione scritta di DELGROSSO non potranno essere adottati quale fondamento di pretese da parte del Fornitore.

5.3 DELGROSSO dovrà essere informata immediatamente nel caso in cui diritti di privativa industriale o intellettuale di terzi siano necessari per l'esecuzione dell'ordine, anche solo se ve ne sia il rischio.

5.4 I servizi devono essere eseguiti in conformità con l'oggetto del contratto e lo scopo della prestazione; quanto sopra si applica anche alla documentazione relativa alle specifiche. Il Fornitore dovrà osservare lo stato generale della scienza e dell'arte, la normativa regolamentare applicabile, le direttive delle associazioni dei consumatori, le prassi di sicurezza e le relative misure, compresa le norme di sicurezza di DELGROSSO. Nell'esecuzione di ordini di ingegnerizzazione, la prestazione dovrà essere finalizzata a consentire la facile esecuzione di lavori di manutenzione e/o ispezione.

5.5 Nell'esecuzione dell'ordine il Fornitore si impegna a rispettare gli interessi di DELGROSSO, adottando e ponendo in essere tutti i provvedimenti affidati alla sua discrezione (per esempio la scelta dei materiali, degli accessori o delle parti di ricambio) solo in base a un esame obiettivo.

5.6 Se non diversamente previsto dal contratto, i disegni, le descrizioni, i calcoli e tutto quanto eseguito dal Fornitore o da terzi soggetti cui tali attività sono state subappaltate saranno trasferiti in proprietà a DELGROSSO al momento della loro realizzazione senza che sorga a carico di quest'ultima alcun obbligo di remunerazione, motivo per cui le parti convengono fin d'ora che il Fornitore ed i terzi soggetti non solo non avranno alcun diritto su tali opere, che diventeranno quindi di piena proprietà di DELGROSSO, ma ancora che per le stesse quest'ultima non dovrà riconoscere alcun importo al Fornitore, considerato che il compenso per la loro creazione era già stato considerato in quello riconosciuto a favore del Fornitore e di terzi per la loro realizzazione. Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere consegnati a DELGROSSO in originale non appena realizzati e completati. I documenti messi a disposizione da DELGROSSO dovranno essere conservati con cura e tenuti in luogo sicuro. Tali documenti ed altri come modelli, disegni, bozze ecc. realizzati o procurati al fine di eseguire l'ordine resteranno di proprietà di DELGROSSO, cui dovranno essere restituiti al più tardi al completamento dell'ordine. DELGROSSO, si riserva tutti i diritti sui documenti messi a disposizione, anche nel caso in cui sia concesso un brevetto per invenzione o registrato un modello di utilità. È escluso ogni diritto di ritenzione da parte del Fornitore.

5.7 Ove sia stato informato dello scopo dei servizi, il Fornitore garantirà la conformità di tali servizi allo scopo dichiarato. Eventuali ispezioni o approvazioni di parti del servizio, non influiranno sull'obbligazione del Fornitore di eseguire i servizi e di prestare garanzia per gli stessi. L'accettazione seguirà all'approvazione dei servizi completi, non all'eventuale utilizzo o pagamento degli stessi.

5.8 DELGROSSO potrà utilizzare e sfruttare a sua discrezione, liberi da ogni diritto o pretesa di terzi, tutti i

risultati conseguiti nell'esecuzione dei servizi, comprese le invenzioni e i diritti di uso e sfruttamento secondo la Legge sul Diritto di Autore, fin dal momento del loro concepimento e della loro realizzazione, senza alcun corrispettivo per il Fornitore come già ampiamente previsto nel precedente Paragrafo 4.6.

5.9 Eventuali invenzioni realizzate dal Fornitore nel corso dell'incarico, brevettabili o non brevettabili, saranno di esclusiva proprietà di DELGROSSO senza alcun corrispettivo per il Fornitore.

Quest'ultimo adotterà idonei provvedimenti per l'immediato trasferimento a DELGROSSO delle invenzioni, ove non diversamente previsto dal contratto.

6 Forza Maggiore

6.1 In caso di forza maggiore, controversie sindacali, interruzioni delle attività al di fuori del controllo di DELGROSSO, sommosse, provvedimenti governativi ed altri eventi inevitabili, DELGROSSO è libero dall'obbligo di accettare la merce e/o servizi, secondo le scadenze pianificate per tutta la durata di tali eventi. Durante tali eventi, e per le 2 settimane successive, DELGROSSO avrà la facoltà – impregiudicato ogni altro diritto di DELGROSSO – di recedere in tutto o in parte dal contratto di fornitura qualora tali eventi abbiano una durata non trascurabile e i fabbisogni di DELGROSSO siano considerevolmente ridotti, poiché, a causa di tali eventi, i beni debbano essere prodotti altrove.

6.2 Il Fornitore compirà tutti gli atti da esso ritenuti ragionevolmente necessari al fine di garantire la continuità delle forniture nel caso di interruzione del lavoro, scioperi o rallentamenti da parte del personale. Il Fornitore sarà pertanto tenuto a mantenere scorte di magazzino in quantità e secondo procedure idonee a garantire la continuità delle forniture.

7 Prezzo e Fattura

7.1 Valgono i dettagli contenuti nell'ordine, contratto, richieste di consegna e/o fornitura emessi da DELGROSSO. Il Fornitore non potrà applicare, senza preventivo consenso scritto di DELGROSSO, alcun aumento rispetto al prezzo unitario indicato nell'ordine né per aumento costo dei materiali, della manodopera o del trasporto, né a seguito di oscillazioni dei tassi di cambio né per altra causa.

7.2 Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese di natura logistica applicabili, incluse le spese di imballo, confezionamento, spedizione, trasporto, assicurazione, tasse e dazi previsti. Il Fornitore sarà tenuto al pagamento di qualsiasi spesa spedizione straordinaria e/o altre spese di consegna non comprese nel prezzo, ma necessarie al fine di rispettare le date e le tempistiche di consegna indicate nell'ordine o nel contratto.

7.3 L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è esclusa, salvo diversamente specificato.

7.4 Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno relativi alla merce fino a che questa sia ricevuta da DELGROSSO, o da un rappresentante della stessa, nel luogo di consegna concordato.

7.5 Ove in un contratto il compenso non sia stato previsto ad un prezzo prefissato, ma secondo le spese sostenute e provate, il Fornitore garantisce di mantenere la propria richiesta nell'ambito dell'offerta o del preventivo totale approvato. Costi supplementari saranno quindi riconosciuti da DELGROSSO solo se preventivamente approvati e comprovati in forma scritta.

7.6 Il compenso concordato col Fornitore è onnicomprensivo. Il compenso maturerà e sarà corrisposto, al momento dell'accettazione dei beni e/o dei servizi, in conformità con i termini di pagamento concordati.

7.7 La fattura deve essere inviata all'indirizzo indicato nell'ordine di acquisto/contratto e non deve accompagnare la merce.

8 Termini di Pagamento

8.1 Valgono i termini di pagamento presenti nell'ordine/contratto di acquisto. Il pagamento è subordinato

al controllo della fattura.

9 Cessione del Credito

9.1 Il Fornitore non può cedere, delegare o subappaltare alcuno dei propri obblighi o prestazioni sostanziali ai sensi del presente ordine di acquisto/contratto senza il previo consenso scritto di DELGROSSO.

9.2 Qualsiasi vendita o altro negozio cessione di azioni o titoli o altro accordo del Fornitore che abbia come effetto la variazione della compagine societaria di controllo del Fornitore, dovrà essere ritenuta quale cessione dell'Ordine, soggetta al previo consenso scritto di DELGROSSO, in mancanza del quale la DELGROSSO potrà risolvere l'ordine/contratto secondo quanto disposto dal Paragrafo 3 delle presenti condizioni.

9.3 Qualora il Fornitore riceva consenso alla cessione delle proprie pretese creditorie relative all'ordine di acquisto, tuttavia DELGROSSO non sarà tenuto ad effettuare il pagamento a favore del cessionario fino a quando non riceverà la comunicazione scritta della cessione, una copia conforme della stessa e una manleva dei relativi obblighi da parte del Fornitore.

9.4 Nessuna delle predette cessioni vieterà a DELGROSSO di far valere i propri diritti nei confronti del Fornitore o del cessionario.

9.5 Il Fornitore acconsente fin d'ora alla cessione totale o parziale del presente ordine di acquisto/contratto da DELGROSSO ad altra società, previa comunicazione scritta al Fornitore.

10 Reclami e Garanzia da parte del Fornitore

10.1 L'accettazione dei beni e/o servizi è soggetta e subordinata ad ispezione e/o controllo da parte di DELGROSSO al fine di verificare l'assenza di vizi e difetti, la completezza e regolarità della fornitura.

10.2 I beni ed i servizi forniti dal Fornitore e/o da terzi soggetti sono garantiti per i vizi e difetti di funzionamento e sono quindi assistiti dalla garanzia per i vizi prevista dall'art. 1490 cod. civ. e ancora da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge Italiana in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura, dell'appalto e del servizio prestato. Al riguardo le parti danno atto che, ai sensi del primo comma dell'art. 1495 cod. civ., il termine per DELGROSSO per denunciare i vizi al venditore è di quarantacinque giorni lavorativi dalla loro scoperta, salvo diversa e maggiore determinazione prevista dalla legge Italiana e comunque il Fornitore rinuncia fin d'ora irrevocabilmente ad eccepire ogni eventuale ritardo di DELGROSSO nella denuncia dei vizi.

10.3 Ove il Fornitore non proceda immediatamente ad ovviare ai difetti dopo una richiesta di DELGROSSO in tal senso, in caso di urgenza ed in particolare per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, DELGROSSO è autorizzata ad effettuare direttamente o far effettuare, tramite terzi, ogni opportuna correzione del difetto a spese del Fornitore.

10.4 Ove fornisca beni o servizi di cui non ha la piena proprietà, il Fornitore darà a DELGROSSO piena manleva nei confronti di pretese di terzi, nonché piena garanzia per evizione e rivendica.

10.5 Il Fornitore s'impegna irrevocabilmente a manlevare e tenere indenne DELGROSSO da ogni eventuale richiesta e pretesa di terzi in relazione alle forniture.

10.6 Ancora le parti convengono che, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 1495 cod. civ., il termine di decadenza per le richieste di risarcimento per i difetti è di 3 anni, eccettuati i casi di erronea dichiarazione a scopo di dolo. Il termine di decadenza decorre dalla consegna del prodotto. Per quanto possa occorrere le parti danno atto che alle presenti condizioni di acquisto si applica la previsione contenuta nell'art. 1497 cod. civ.

10.7 DELGROSSO gode del diritto di scegliere il tipo di prestazione correttiva aggiuntiva. Il Fornitore potrà rifiutare detto tipo di prestazione aggiuntiva scelta da DELGROSSO soltanto qualora comporti spese

sproporzionate.

10.8 Qualora il Fornitore adempia l'obbligo di prestazione aggiuntiva fornendo un prodotto sostitutivo, i termini di decadenza della merce consegnata in sostituzione saranno calcolati di nuovo a partire dalla consegna, a meno che – in fase di prestazione aggiuntiva – il Fornitore esprima esplicitamente e idoneamente la riserva che la consegna sostitutiva è stata effettuata per pura dimostrazione di buona volontà, al fine di evitare controversie o nell'interesse della continuazione del rapporto di fornitura.

10.9 Saranno a carico del Fornitore i costi relativi a forniture di beni o servizi difettosi, con particolare riguardo ai costi di trasporto, lavorazione, mano d'opera, materiali o costi per ispezioni e verifiche.

10.10 Le parti convengono che qualora DELGROSSO contesti la fornitura per qualsiasi causa e motivo, potrà sospendere il relativo pagamento fino a quando non sarà stata accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato la sua regolarità e la fondatezza delle contestazioni, motivo per cui il Fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate da DELGROSSO interessi di sorta neppure quelli legali e quelli previsti dal D. Lgs. 231/2002.

10.11 DELGROSSO potrà compensare le somme richieste al Fornitore a titolo di risarcimento del danno con quelle dovute per le forniture e ciò anche se il credito di DELGROSSO non è certo, liquido ed esigibile.

10.12 L'eventuale avvenuto pagamento della fornitura non pregiudicherà in alcun modo il diritto di DELGROSSO di contestarla e di ripetere il pagamento oltre a rivendicare nei confronti del Fornitore il risarcimento dei danni subiti tutti, nessuno escluso.

11 Responsabilità

11.1 In caso DELGROSSO riceva richieste di risarcimento per i beni consegnati o servizi erogati dal Fornitore, il Fornitore manleva DELGROSSO da dette richieste se e nella misura in cui il danno è dovuto a un difetto del prodotto fornito dal Fornitore. Nel caso di responsabilità derivante da inadempimento, essa – tuttavia – si applicherà soltanto se il Fornitore è inadempiente. Nel caso in cui la causa del danno ricada nell'ambito delle responsabilità del Fornitore, a questi competerà l'onere della prova in tale misura.

11.2 Nei casi di cui al paragrafo 10.1 sopra, il Fornitore è tenuto a sostenere tutti i costi e le spese, ivi inclusi i costi di eventuali azioni legali.

11.3 In tutti gli altri casi, si applicheranno le disposizioni di legge.

11.4 Prima di ogni eventuale azione di richiamo dei prodotti dovuta in toto o in parte a un difetto del prodotto fornito dal Fornitore, DELGROSSO ne darà comunicazione a detto Fornitore, offrendo allo stesso la possibilità di collaborare e discuterà con il Fornitore le modalità di conduzione dell'azione di ritiro più efficiente, a meno che il verificarsi di particolari urgenze non lo consenta. I costi dell'azione di richiamo si intendono a carico del Fornitore nel momento in cui essa sia da attribuire ad un difetto del prodotto fornito dal Fornitore stesso.

12 Conduzione delle Opere

12.1 Le persone che in esecuzione di un ordine o di un contratto eseguono lavori in uno stabilimento / sede DELGROSSO dovranno uniformarsi ai relativi regolamenti lavorativi. È esclusa qualsiasi responsabilità di DELGROSSO per incidenti che si verificano negli stabilimenti/sedi a danno di dette persone.

13 Fornitura di Materiali

13.1 Materiali, componenti, contenitori ed imballaggi speciali forniti da DELGROSSO resteranno di sua proprietà. Essi possono essere utilizzati soltanto in conformità alla loro prevista destinazione.

La lavorazione dei materiali e l'assemblaggio dei componenti sono eseguiti per conto di DELGROSSO.

Resta inteso che, in rapporto al valore dei componenti di DELGROSSO rispetto al valore dell'intero prodotto,

DELGROSSO sarà comproprietaria dei beni fabbricati coi suoi materiali e componenti; il Fornitore si impegna a custodire nell'interesse di DELGROSSO tali prodotti.

13.2 Le operazioni di marcatura, imballaggio, etichettatura, identificazione, spedizione e trasporto dei prodotti dovranno avvenire conformemente alle istruzioni di DELGROSSO ed alle normative ad esse applicabili. Il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento dovuti a carenze di marcatura, imballaggio, etichettatura, identificazione, spedizione, per mancato rispetto delle sopradette istruzioni o normative. In particolare, per il trasporto, salvo ulteriori disposizioni specifiche presenti nell'ordine o concordate con DELGROSSO, il Fornitore si impegna a provvedere ad assicurare il carico per tutti i possibili incidenti o danni che possano occorrere durante il trasporto (a titolo meramente esemplificativo, furto, incendio, danneggiamento perdita, ecc.) con idonea polizza di gradimento di DELGROSSO, contratta presso una primaria compagnia di assicurazione, approvata da DELGROSSO ed a ricorrere tassativamente a vettori che offrano servizi conformi ai migliori standard internazionali vigenti nel settore (in particolare: mezzi di trasporto idonei al carico trasportato e dotati di adeguato sistema antifurto), soggetti a preventiva approvazione espressa da parte di DELGROSSO. Il Fornitore comunicherà a DELGROSSO, con congruo preavviso, i nominativi dell'assicuratore e del vettore per approvazione.

14 Confidenzialità e Riservatezza

14.1 Il Fornitore manterrà confidenziali, rispetto a terzi, tutte le informazioni commerciali e tecniche rese disponibili da DELGROSSO (compresi i dati che possono essere appresi da oggetti, documenti, o software e qualsiasi altra informazione o esperienza), nonché i risultati dei lavori conseguiti in base al contratto, salvo quanto già di pubblica conoscenza. Le informazioni saranno rese disponibili solo presso la sede del Fornitore a quelle persone cui le stesse occorrono ai fini delle forniture da effettuare a DELGROSSO. Tali persone dovranno impegnarsi a mantenerne la confidenzialità. Le informazioni sono di esclusiva proprietà di DELGROSSO e non potranno essere duplicate o utilizzate commercialmente – salvo che per le consegne destinate a DELGROSSO – senza previa autorizzazione scritta di DELGROSSO. A richiesta di DELGROSSO, tutte le informazioni comunicate da DELGROSSO (incluse le copie o registrazioni, se esistenti), nonché i beni e gli strumenti dati in uso da DELGROSSO al Fornitore dovranno essere immediatamente restituiti o comprovatamente distrutti. Tutti i diritti su tali informazioni sono riservati a DELGROSSO (inclusi i diritti di privativa industriale e intellettuale). Tale riserva si applicherà anche alle informazioni fornite da terzi.

14.2 I beni realizzati sulla base di documentazione come disegni, modelli e simili, allestiti da DELGROSSO o basati su informazioni confidenziali di DELGROSSO, nonché beni realizzati con utensili di DELGROSSO o con utensili modellati sugli stessi, non potranno mai essere utilizzati dal Fornitore al di fuori del contratto di fornitura con DELGROSSO, né offerti o ceduti a terzi. Quanto sopra si applica anche agli ordini.

14.3 I servizi resi a DELGROSSO dal Fornitore, o parti o elementi degli stessi, non potranno essere erogati a terzi nello stesso modo per due anni dalla loro esecuzione, salvo che la tecnologia su cui si fondano non rientri nello stato generale dell'arte e della conoscenza.

14.4 Per quanto riguarda le informazioni tecniche e commerciali ricevute da DELGROSSO per l'esecuzione del servizio, l'impegno di confidenzialità continuerà anche successivamente all'esecuzione e conclusione del contratto finché e nella misura in cui tali informazioni non divengano di dominio pubblico per motivi non riconducibili al Fornitore, ovvero nel caso in cui DELGROSSO rinunci per iscritto all'impegno di confidenzialità.

15 Controllo sulle Esportazioni e Dogana

15.1 Il Fornitore è tenuto a informare DELGROSSO di eventuali requisiti relativi a licenze di esportazione (riesportazione) dei prodotti in base alla legislazione italiana, europea o statunitense sul controllo delle

esportazioni e sulle norme doganali e allo stesso tempo è tenuto ad informare DELGROSSO della legislazione sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali vigenti nel paese d'origine dei prodotti.

Su richiesta, il Fornitore fornirà eventuali ulteriori dati sul commercio estero relativi ai prodotti e ai componenti degli stessi in forma scritta e informerà DELGROSSO di eventuali cambiamenti apportati a tali dati con sollecitudine e comunque prima della fornitura a DELGROSSO.

15.2 Per il prodotto realizzato in base alla documentazione tecnica e tecnologia messaggi a disposizione da DELGROSSO, il Fornitore è tenuto ad effettuare e/o far effettuare tutte le prove e/o i controlli necessari a stabilire l'affidabilità e idoneità dei prodotti previsti nonché la conformità di questi ultimi alle prescrizioni stabilite dalle Leggi italiane e dell'UE nonché a quelle segnalate da DELGROSSO o, comunque, applicabili ai prodotti. I risultati dei predetti controlli e prove non vincoleranno DELGROSSO, la quale si riserva di effettuare propri controlli e di dare il benestare di fornitura a suo insindacabile giudizio.

15.3 Il Fornitore è, inoltre, tenuto a segnalare a DELGROSSO le innovazioni tecniche che siano suscettibili di migliorare la qualità e/o le caratteristiche dei prodotti, nonché le innovazioni tecnologiche che possono interessare la qualità degli stessi.

Il Fornitore si obbliga a consentire l'accesso al personale delegato da DELGROSSO e/o, su richiesta di DELGROSSO, al personale delegato da committenti di DELGROSSO, allo scopo di effettuare ispezioni e controlli sui metodi di lavorazione e/o di collaudo attuati.

15.4 Nel caso in cui i Prodotti ordinati siano soggetti a regolamentazioni legislative, italiane e/o straniere (riguardanti la sicurezza, l'antiquinamento, ecc.), il Fornitore è tenuto a predisporre una documentazione specifica relativa alla omologazione ed ai processi produttivi dalla quale risulti, fra l'altro, con quali modalità, da chi e con quali risultati sono state collaudate le caratteristiche interessate. Detta documentazione dovrà essere conservata dal Fornitore per almeno 10 (dieci) anni e dovrà essere consegnata a DELGROSSO su richiesta di quest'ultimo.

15.5 Inoltre, poiché DELGROSSO è tenuta nei confronti dei propri committenti a permettere da parte dei medesimi controlli ed ispezioni sui metodi di produzione e di collaudo e sulla documentazione di collaudo, il Fornitore si dichiara disponibile a permettere analoghi controlli ed ispezioni anche presso la propria azienda. Il Fornitore è tenuto ad imporre obblighi analoghi ai propri subfornitori.

16 Luogo della Prestazione

16.1 Il luogo della prestazione è il luogo in cui le merci devono essere consegnate secondo il contratto o in cui il servizio deve essere prestato secondo quanto disposto nell'ordine/contratto.

17 Ispezioni

17.1 DELGROSSO ha diritto di accesso ai locali del Fornitore in qualsiasi ragionevole momento, al fine di ispezionare le strutture, i prodotti, i materiali e qualsiasi bene oggetto dell'ordine di acquisto/contratto.

L'ispezione sui prodotti da parte della DELGROSSO non comporta l'accettazione dei prodotti in corso di lavorazione né dei prodotti finiti.

18 Subappalto

18.1 Il fornitore non può subappaltare i propri obblighi oggetto dell'ordine di acquisto senza previa approvazione scritta di DELGROSSO, che avrà il diritto di verificare, presso i locali di ogni eventuale subappaltatore e del Fornitore, in qualsiasi momento prima o dopo l'approvazione (o non-approvazione) del subappaltatore da parte di DELGROSSO, che i prodotti oggetto di subappalto siano conformi ai requisiti specificati. Tale verifica non è in alcun modo prova dell'effettivo controllo da parte di DELGROSSO della qualità del subappaltatore e non solleva il Fornitore dalla responsabilità di fornire prodotti o servizi accettabili,

né esclude l'eventuale, successivo dritto di rifiuto da parte di DELGROSSO. A prescindere da quanto sopra previsto, il Fornitore rimane interamente responsabile per qualsiasi attività da esso concessa in subappalto.

18.2 Qualora DELGROSSO approvi il subappalto da parte del Fornitore di un qualsiasi prodotto oggetto dell'ordine di acquisto/contratto, il Fornitore si impegna a trasmettere al subappaltatore tutte le necessarie prescrizioni sul prodotto oggetto di subappalto (specifiche tecniche, requisiti di qualità e sicurezza, cogenze di legge, obblighi normativi, requisiti speciali del Cliente, controlli da effettuare etc...) e garantisce che il subappaltatore le rispetti e aderisca ai termini e alle condizioni dell'ordine di acquisto/contratto.

19 Varie

19.1 L'eventuale inefficacia di una clausola delle presenti condizioni o di successivi accordi integrativi non comporterà l'invalidità delle altre condizioni. Le parti concorderanno una clausola sostitutiva che ne rifletta il più possibile l'intento economico.

19.2 Ogni comunicazione scritta tra le parti dovrà essere inviata, in lingua italiana, presso le rispettive sedi legali al momento della conclusione dell'ordine/contratto o presso il domicilio eventualmente eletto a tal fine; in difetto, la comunicazione sarà considerata priva di effetto.

20 Foro Competente

20.1 Per ogni controversia derivante dalle presenti condizioni o connessa con le stesse, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino, con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o alternativo.

21 Legge Applicabile

21.1 Le presenti condizioni di acquisto sono regolate esclusivamente dalle leggi della Repubblica Italiana. È esclusa l'applicazione della convenzione dell'Aia relativa al diritto uniforme sulla vendita internazionale delle merci, della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale delle merci o di altre convenzioni relative alla legge applicabile alla vendita della merce e/o servizi.

21.2 I Fornitori DELGROSSO si impegnano a rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le buone prassi nazionali e internazionali che riguardano i diritti umani, i diritti dei lavoratori, la sicurezza sui luoghi di lavoro, l'utilizzo di sostanze e materiali dannosi, la salvaguardia dell'ambiente, l'etica del business e la responsabilità sociale d'impresa, la trasparenza amministrativa.